

CITTÀ DI CHIERI

Città Metropolitana di Torino

PATTO DI CONDIVISIONE PER LA CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI:

AREA VERDE COMUNALE IN PIAZZA SILVIO PELLICO

L'anno 2017 addì 28 del mese di Aprile in Chieri, in una sala del Civico Palazzo;



Premesso che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Dato che il Comune di Chieri:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni, (d'ora in poi: "Regolamento");
- con deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 15/03/2017, ha approvato indirizzi per la stipula del Patto di Condivisione in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 259 del 21.04.2017 ha approvato l'attivazione del patto di condivisione in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Comune di Chieri, rappresentato dal dott. Paolo Oreste MORRA, 
 che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

La Comunità Riferimento – Istituto Agrario "Vittone", rappresentata dalla Dirigente

Principiano Marinella, [REDACTED]

[REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse della Comunità di Riferimento, classi varie dell'Istituto (di seguito: "Comunità");

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.

Il presente Patto viene stipulato ai sensi del Decreto Legge 12/9/2014 n. 133, convertito in Legge 11/11/2014 n. 164 (cd. "Sblocca Italia"), in particolare richiamando l'art. 24 in materia "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio".

Obiettivo del presente Patto di condivisione è di realizzare azioni di cura e di rigenerazione e animazione dell'area verde pubblica che insiste nella Piazza Silvio Pellico presso il centro storico della Città di Chieri al fine di migliorare le condizioni di fruibilità, sicurezza e accessibilità e vivibilità dell'area e quindi permettere la manutenzione e l'uso dello spazio pubblico per attività di formazione, ricreative e di animazione territoriale, in collaborazione tra il Comune e la Comunità che opera in Chieri, secondo i principi del Regolamento.

Le azioni di cura sono da considerarsi azioni volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria, cura e tutela dello spazio pubblico comunale considerato bene comune secondo i principi del Regolamento. L'oggetto del presente patto è individuato nell'area verde pubblica che insiste nella Piazza Silvio Pellico, come individuata nell'allegata planimetria.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità,

sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

2. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.

Il presente Patto di Condivisione ha validità biennale dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte. Le azioni di cura e di rigenerazione dell'area verde comunale sono realizzate a cura della Comunità di riferimento.

Il presente Patto di condivisione decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del Regolamento.

3. Modalità di azione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento.

La Comunità provvede a realizzare le seguenti azioni di cura e di rigenerazione urbana:

- pulizia delle tre aree verdi a centro Piazza;
- potatura siepi ed arbusti, con eliminazione delle essenze estranee;
- zappettatura manuale delle infestanti sulle porzioni inghiaiate;
- stesa di pietrisco;
- verniciatura dei panettoni in cls esistenti;
- messa a dimora di fiori nell'ex fontana a centro piazza;
- taglio erba regolare dei tappeti erbosi durante la stagione vegetativa;
- bagnamenti di arbusti e fiori durante la stagione estiva.

A carico della Comunità di riferimento, l'Istituto Tecnico Agrario Vittone, sono poste altresì

le seguenti attività offerte a titolo gratuito:

- manodopera nell'ambito dei giorni di Alternanza scuola-lavoro pomeridiana
- attrezzature per la corretta esecuzione delle azioni di cura e rigenerazione;
- dispositivi di sicurezza individuale (DPI) a norma;
- impegno ad avvisare con un anticipo di minimo 4 gg feriali l'Ufficio tecnico della presenza in loco e dell'esecuzione delle azioni di cura concordate;
- le giornate di lavoro necessarie alla cura ordinaria e manutenzione straordinaria dell'area verde comunale oggetto del presente patto

Le attività in oggetto sono esentate dai canoni e tributi locali in materia di occupazione di suolo pubblico.

Il Comune provvede a realizzare le seguenti azioni e forniture:

- vigilanza a mezzo di proprio personale l'andamento della collaborazione - come concordato in fase di co-progettazione;
- sostegno alla realizzazione delle attività attraverso la definizione delle azioni da svolgere in collaborazione con gli uffici comunali competenti;
- allestimento nel tombino adiacente di una presa per l'irrigazione delle aiuole con fiori;
- verifica della necessità dell'incrementazione e collocazione in loco del numero dei cestini per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- fornitura del pietrisco/ghiaia;
- fornitura della vernice;
- fornitura delle piante per aiuola
- co-organizzazione e comunicazione mediante rete civica del momento di inaugurazione.

Ideazione, produzione e apposizione nell'area verde comunale:

- una targa di descrizione storico culturale della Piazza;
- una targa di descrizione del patto di condivisione atipico;
- cartellini botanici (predisposti nei contenuti dalla Comunità) per le piante presenti nell'area.

Il materiale di risulta delle lavorazioni sarà collocato dalla Comunità in area appositamente delimitata e verrà successivamente raccolto e smaltito da parte del Comune. In altri termini, l'ufficio tecnico si occuperà di rimuovere gli sfalci e i residui di potatura, accumulati e delimitati temporaneamente.

Durante i lavori non è necessario in via ordinaria impedire i parcheggi a disposizione nella Piazza oggetto del presente patto, ad eccezione delle occasioni per le quali l'ufficio tecnico ritiene opportuno l'adozione di misure più puntuali.

L'attrezzatura utilizzata non di proprietà comunale dovrà essere rispondente alle vigenti norme di sicurezza fermo restando che il Comune verrà sollevato da ogni responsabilità in merito alla corretta rispondenza delle attrezzature alle normative citate.

4. Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto.

Il bene comune oggetto del presente Patto di condivisione è l'area verde comunale sita nella Piazza Silvio Pellico, che dovrà rimanere accessibile e fruibile.

5. Attività - assunzione di responsabilità e Coperture assicurative.

La prestazione esercitata dalla Comunità non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

Al presente patto di condivisione non si applicano le norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, in quanto escluse dal Titolo IV ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera g-bis.

Il proponente solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi

associati/collaboratori in merito allo svolgimento delle attività previste dalla presente Patto.

In conseguenza di quanto indicato nel precedente periodo il Proponente è tenuto a dotarsi di idonea copertura assicurativa.

6. Pubblicizzazione del Patto di condivisione.

Il presente Patto di condivisione verrà pubblicizzato, a cura del Comune, in loco tramite cartellonistica creata ad hoc e inoltre sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri.

7. Cause di esclusione della Comunità per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto di condivisione, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

Le cause di esclusione della Comunità fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria esercitati dalla Comunità la quale sin d'ora dichiara di non avere titolarità in riferimento ai beni comuni da essi stessi curati. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile. La Comunità utilizzerà proprie attrezzature per eseguire le azioni di cura ordinaria e straordinaria di cui sarà responsabile del corretto uso.

8. Rendicontazione.

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, la Comunità dovrà produrre e fornire al Comune

materiale fotografico che certifichi ex ante ed ex post lo stato dei luoghi in cui si intende effettuare le azioni nel rispetto dell'art. 40 del sopra richiamato Regolamento.

Al fine di testimoniare le attività didattico ricreative organizzate in loco dalla Comunità o da altri soggetti che entreranno in collaborazione durante il corso del presente patto, dovrà essere prodotto un verbale, relativo:

- fotoracconto - e/o relazione descrittiva - delle attività svolte (azioni di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria),
- calendario degli appuntamenti culturali, formativi e didattici realizzati ed eventuale quantificazione di beneficiari per ciascuna iniziativa;
- elenco delle associazioni o altri enti coinvolti nelle iniziative;

Tale documento di rendicontazione dovrà essere consegnato agli uffici comunali competenti, al termine del primo anno, dai rappresentanti della Comunità al responsabile del Comune.

9. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie.

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore della Comunità, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

LE PARTI :

I referenti

Dirigente Scolastico



Il dirigente - Segretario Generale

Paolo Oreste MORRA